



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 19/12/2019

Esame del ricorso n. 1168013/2019 del 02/10/2019

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 19/12/2019

### FATTO

Parte ricorrente deduce di essere stato titolare del rapporto di conto corrente n. \*\*\*725, estinto in data 20.1.2016, e sul quale regolavano due distinte aperture di credito. Da un approfondito controllo delle competenze bancarie, emergerebbero contabilizzate svariate voci di costo (a titolo di “commissione massimo scoperto CMS”, “commissioni utilizzi oltre disponibilità fondi”, “Commissioni disponibilità immediata fondi”, “Commissioni di istruttoria veloce CIV”, interessi debitori “entro-fido” ultralegali) da ritenersi inapplicabili per mancanza di valido titolo giustificativo e/o per avvenuta violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.B., o che (in subordine) sono state in ogni caso conteggiate in modo difforme rispetto alla misura in tesi dovuta. Lamenta inoltre l’illegittimità del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi adottato dalla banca per gli interessi debitori computati con riferimento al periodo successivo al 1.1.2014. Avendo in data 30.8.2019 inoltrato reclamo senza ricevere risposta, parte ricorrente chiede all’Arbitro di accertare l’illegittimità degli addebiti per i titoli di cui sopra e di condannare l’intermediario alla restituzione di quanto dovuto.

L’intermediario eccepisce anzitutto la inammissibilità del ricorso perché la somma di cui parte ricorrente chiede la restituzione sarebbe artatamente contenuta entro il limite di competenza previsto per l’Arbitro bancario e perché in realtà parte ricorrente, formulando diverse ipotesi di calcolo, di fatto starebbe chiedendo all’Arbitro di svolgere attività consulenziale. Afferma inoltre di aver riscontrato il reclamo inoltrato dalla parte ricorrente (con lettera del 16.4.2019 e del 25.9.2019), contrariamente a quanto affermato da



quest'ultima. Nel merito deduce ampiamente circa l'infondatezza delle domande.

Parte ricorrente ha depositato replica.

## DIRITTO

Vanno preliminarmente affrontate le questioni preliminari.

Circa la limitazione della domanda restitutoria a poco meno del limite massimo di competenza di questo Arbitro, costituisce orientamento ormai consolidato di questo Collegio quello di ritenere che, a fronte di domande di accertamento le cui conseguenze in punto di condanna restitutoria varrebbero ad eccedere il limite oggettivo di competenza, la auto-limitazione della domanda da parte del ricorrente è idonea a preservare la cognizione dell'Arbitro a condizione che sia espressamente chiarito dalla parte ricorrente che essa, con la limitazione suddetta, intende rinunciare a poter pretendere altrove – e segnatamente avanti al giudice ordinario – la differenza tra quanto in ipotesi riconosciuto come dovuto dall'Arbitro e l'eventuale maggior credito restitutorio dipendente dai medesimi titoli (in conseguenza degli accertamenti in fatto e in diritto dell'Arbitro). Se così non fosse, e parte ricorrente, esplicitamente o implicitamente, si riservasse di agire per le maggior somme dovute per gli stessi titoli avanti al giudice ordinario, il procedimento avanti all'Arbitro verrebbe nei fatti piegato ad una funzione diversa da quella sua propria, privando la decisione dell'Arbitro della effettiva idoneità a definire per intero la lite (ferma la possibilità di entrambe le parti di non prestare adesione alla decisione ma in tal caso sottoponendo l'intera materia controversa al giudice), facendone invece uno strumento di accertamento preventivo dei fatti e del diritto, da utilizzarsi a seconda dell'esito del procedimento, come mera prima fase di un giudizio di accertamento e condanna da parte del giudice. Non è questo la funzione che l'ordinamento assegna all'Arbitro. Nel caso in esame, parte ricorrente ha tuttavia espressamente formulato in sede di ricorso, una espressa rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria in relazione alle pretese superiori ad € 100.000 (note 19 e 22 delle richieste all'Arbitro)

Quanto alla eccezione circa la natura pretesamente consulenziale della domanda, essa non è fondata. Parte ricorrente chiede, attraverso una serie articolate di domande, che sia riconosciuta l'illegittima applicazione di alcune commissioni (in seguito dettagliatamente analizzate) e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; chiede pertanto all'Arbitro che l'intermediario sia condannato alla restituzione di quanto indebitamente percepito, che provvede a quantificare analiticamente, producendo copiosa documentazione a sostegno.

Venendo alle domande di merito, parte ricorrente articola la domanda in sette distinte questioni, che di seguito si considerano separatamente.

1. Assenza di pattuizioni scritte per le aliquote adottate per conteggiare l'entità degli interessi debitori.

Per parte ricorrente il conto corrente n.\*\*\*725 è stato assistito, fin dal 9.4.2009, da due distinte aperture di credito ma, almeno fino al 21.4.2014, non sarebbe emersa alcuna pattuizione per iscritto delle aliquote debitorie applicate. Chiede, pertanto, che, accertata la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., siano rideterminati gli interessi debitori. L'intermediario contesta tale ricostruzione e deduce che le condizioni contrattuali praticate sul rapporto di conto e sui relativi affidamenti sono state concordate all'atto di sottoscrizione del contratto di conto corrente in data 1.4.2009. Sulla base di quanto risulta agli atti, tuttavia, si rileva che il contratto di conto corrente, datato 1.4.2009, non contiene



alcuna previsione in ordine al tasso debitore intra-fido ma, al massimo, stabilisce il tasso d'interesse da applicarsi sull'ultra-fido. L'intermediario produce la documentazione contrattuale inerente le aperture di credito (nello specifico, il contratto di apertura di credito "a revoca" del 3.4.2009 ed il contratto di apertura di credito a tempo determinato del 31.3.2011); l'esame di tale documentazione evidenzia tuttavia che non vi è alcuna indicazione specifica del tasso d'interesse debitorio intra-fido, trattandosi di moduli non compilati con riferimento alle condizioni economiche in esame. La domanda è dunque fondata sul punto e, come tale, va accolta. Può aggiungersi – per quanto la questione sia dibattuta tra le parti essenzialmente con riguardo alla domanda subordinata, assorbita dalla statuizione che precede - che l'intermediario non ha prodotto alcuna documentazione conforme ai requisiti di cui all'art. 118, comma 2, TUB (secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro) circa la valida introduzione delle variazioni unilaterali degli interessi che si osservano, nell'esame degli estratti conto, a settembre 2009, maggio 2009, gennaio 2011, marzo 2011, e nel I trimestre 2013. Né rileva a riguardo che in data 8.6.2015 il cliente abbia sottoscritto un contratto (Banca Multicanale) che prevede l'inoltro di comunicazione tramite canali on line. Tale contratto si riferisce ad un periodo successivo alle variazioni in esame.

2. L'illegittimità e conseguentemente l'inefficacia delle variazioni peggiorative attuate al tasso di interesse per gli utilizzi extra-fido a partire dal 30/05/2010 e fino alla fine del III° trimestre 2012.

Parte ricorrente deduce che il tasso debitore extra-fido avrebbe subito un progressivo innalzamento rispetto alle condizioni economiche riportate nel documento di sintesi al 31.12.2009; descrive, in modo specifico, quali siano le contestate variazioni peggiorative per gli utilizzi oltre il limite fido (segnatamente a pag. 18 reclamo). Nega, tuttavia, di aver ricevuto valide proposte modificative a riguardo. L'intermediario lo nega, ma non produce altro che degli estratti conto, i quali tuttavia, per consolidato orientamento di questo Arbitro, non integrano gli estremi di una comunicazione conforme ai requisiti di cui all'art. 118 comma 2 TUB. La domanda sul punto, pertanto, va accolta, non avendo l'intermediario assolto ad un onere di prova che grava sul medesimo ove invochi a propria giustificazione una pretesa variazione unilaterale del rapporto.

3. La nullità della "commissione di massimo scoperto".

Il ricorrente contesta l'applicazione della commissione di massimo scoperto rendicontata nei prospetti competenze dal III trimestre 2009 al I trimestre 2011 in quanto entità e meccanismi applicativi non risultano essere mai stati convenuti per iscritto. La commissione risulta applicata per un totale di 150,00 euro. Per quanto l'intermediario produca comunicazione del 3 aprile 2009 in cui la banca espressamente precisa che le previsioni in materia di CMS devono essere intese come ricondotte nei limiti di validità disposti dal D.L. 185/2008 e applicate secondo i criteri ivi previsti, non risulta agli atti documentazione che dimostri che l'entità della CMS concretamente applicata sia stata quantificata in conformità agli accordi intervenuti con il cliente, semmai ricondotti ai limiti di validità disposti dal D.L. 185/2008. A fronte di tale lacunosa documentazione, anche questa domanda va, allo stato degli atti (sulla cui base l'Arbitro è tenuto a giudicare), accolta.

4. La nullità della "commissione utilizzi oltre disponibilità fondi".

Parte ricorrente contesta l'applicazione di tale commissione in quanto mai convenuta per iscritto e in quanto non descritta in modo adeguato rispetto a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza bancaria. La stessa è stata conteggiata dal IV trimestre del



2011 al III trimestre 2012, per complessivi 1.617,00 euro: Agli atti non risultano pattuizioni tra le parti a riguardo. La domanda sul punto va dunque accolta.

5. La nullità della “commissione disponibilità immediata fondi” (DIF).

Tale clausola viene applicata a partire dal IV trimestre del 2012 ma parte ricorrente deduce che sarebbe stata pattuita solo con il contratto di apertura di credito del 22.4.2014 e nega di aver ricevuto comunicazioni relative all'introduzione della DIF. Parte ricorrente chiede pertanto una restituzione, a questo titolo, per complessivi 12.090,70 euro. L'intermediario ha tuttavia prodotto il contratto di affidamento per imprese/professionisti del 10 ottobre 2012 che reca la previsione a riguardo della DIF. La domanda, dunque, risulta, sul punto, infondata.

6. Le commissioni di istruttoria veloce (CIV)

Parte ricorrente chiede la restituzione degli importi addebitati a titolo di CIV in quanto la relativa clausola sarebbe stata pattuita solo il 22.4.2014 e in ogni caso il conteggio avverrebbe in modo automatico, senza che sia mai stata svolta un'attività istruttoria. Lamenta che l'addebito è pure avvenuto quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca e ciò contrasterebbe con l'art.4 comma 6 lett. b) della delibera CICR 30.6.12. La commissione è rendicontata nei prospetti competenze del IV trimestre 2012, nonché del III e IV trimestre 2013, per complessivi 900,00 euro. L'intermediario resistente produce evidenza documentale che la CIV venne concordata in occasione della sottoscrizione del “contratto di affidamento per imprese/professionisti” del 10.10.2012; tuttavia, non allega documentazione atta a provare di aver effettivamente eseguito un'istruttoria in corrispondenza di ogni addebito. Ciò, per orientamento consolidato di questo Arbitro, rende illegittima l'applicazione della CIV (v. Collegio di Bologna, decisione n. 14428 del 11.6.2019; Collegio di Bologna, decisione n. 24149 del 5.11.2019), perché con riferimento alla CIV trovano applicazione l'art. 117bis, comma 2 del TUB nonché l'art. 4, comma 2 del decreto CICR n. 644 del 2012. Entrambe le norme indicano chiaramente che la CIV può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata.

7. L'illegittimità del regime di capitalizzazione trimestrale adottato dalla banca per gli interessi debitori computati in riferimento al periodo successivo al 01/01/2014

Il ricorrente chiede sia infine dichiarata l'illegittimità del regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dal 1.1.2014 alla data di estinzione del rapporto (1.10.2016). Parte ricorrente, pur producendo tutti gli estratti conto del periodo in contestazione, si limita a dimostrare l'avvenuta capitalizzazione trimestrale delle competenze bancarie soltanto con riferimento ad alcuni dei trimestri compresi in detto periodo, e segnatamente: I trimestre 2014; IV trimestre 2014; II trimestre 2015; IV trimestre 2015. L'intermediario richiama la sentenza n. 509/2019 della Corte d'Appello di Torino per affermare che, in assenza della delibera attuativa CICR, l'art. 120 c. 2 TUB (come modificato) non poteva trovare applicazione. E' tuttavia orientamento consolidato di questo Arbitro (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 7854/2015) che per effetto dell'art.1, comma 749, della legge 147/2013 deve essere considerato illegittimo l'addebito di interessi anatocistici limitatamente al periodo intercorrente tra il 01/01/2014 e il 30/09/2016 (entrata in vigore della ulteriore riforma della materia (v. anche Collegio di Bologna, decisione n. 22509 del 8.10.2019). La domanda va dunque accolta, limitatamente ai trimestri per i quali è stata data la prova della capitalizzazione degli interessi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI